

**SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI
RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE FUNZIONALE AD USO ALBERGHIERO DELLE
EX-PALAZZINE UFFICI DI FIERA MILANO RHO**

QUESITI E CHIARIMENTI

QUESITO N. 32

Con riferimento ai requisiti previsti all'articolo 8.1 lett. a2), cioè il possesso da parte dell'impresa partecipante alla selezione, di un numero medio annuo riferito al triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, di almeno 30 dipendenti tra operai specializzati, qualificati e generici, si chiede se possono essere computabili anche i lavoratori, appartenenti alle categorie indicate, che siano dipendenti di una società diversa, ma direttamente collegata attraverso la comune partecipazione ad una "rete d'impresa" che ha tra i suoi obiettivi strategici quello dell'"ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane all'interno della rete", e che può quindi porre il proprio personale a disposizione della partecipante nelle forme previste dalla legge.

In caso di risposta affermativa, si chiede di confermare che la comprova dei requisiti possa essere la consegna, oltre che della dichiarazione dell'organico medio annuo relativo ai tre anni precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso da parte della partecipante alla selezione, anche della stessa dichiarazione da parte della società ad essa collegata, completata dalla conferma della possibilità di messa a disposizione del personale sottoscritta dal legale rappresentante.

La richiesta è formulata al fine di garantire la corretta predisposizione dell'offerta e il pieno rispetto delle prescrizioni di gara.

CHIARIMENTO N. 32

Il requisito di cui all'art. 8.1, lett. a2) dell'Avviso costituisce un requisito di partecipazione e, come tale, deve essere posseduto direttamente dall'impresa partecipante.

Non è pertanto possibile computare, ai fini del raggiungimento della soglia richiesta, personale dipendente di altre società, ancorché collegate mediante contratto di rete, né è sufficiente una dichiarazione di messa a disposizione delle risorse umane.

In particolare, la messa a disposizione del personale attiene alla fase di esecuzione del contratto e integra un requisito di esecuzione, che non consente di ritenere soddisfatto il requisito di partecipazione richiesto dall'art. 8.1, lett. a2) dell'Avviso.

QUESITO N. 33

Premesso che lo scrivente è un consorzio tra imprese artigiane ai sensi dell'art. 65, comma 2, let. c) del D.Lgs. 36/2023, il punto 8.4 dell'Avviso prevede che, in caso di partecipazione di consorzi tra imprese artigiane, "*i requisiti minimi di cui al punto 8.1 devono essere posseduti anche dalla/e consorziata/e indicata/e per l'esecuzione dei lavori*".

Tuttavia, la disciplina del Codice dei Contratti – pur non applicabile obbligatoriamente alla presente procedura, come espressamente indicato al punto 16.1 dell'Avviso – stabilisce per i consorzi tra imprese artigiane un principio specifico, secondo cui "*il consorzio utilizza i requisiti propri e, nel novero di questi, può far valere i mezzi nella disponibilità delle imprese consorziate*".

Al fine di consentire una più ampia partecipazione di operatori economici, e considerata la natura privatistica della procedura, nonché la facoltà della Stazione Appaltante di modulare discrezionalmente le proprie prescrizioni, come previsto al già citato punto 16.1 dell'Avviso, si chiede di voler consentire che i requisiti di cui al punto 8.1 possano essere posseduti esclusivamente dallo scrivente, senza necessità che gli stessi siano posseduti anche dalle consorziate esecutrici eventualmente indicate.

CHIARIMENTO N. 33

Si ricorda che Fondazione Fiera Milano è un soggetto di diritto privato e, come tale, non è tenuta ad osservare quanto prescritto dal Codice degli appalti pubblici e opera secondo il Codice civile e le proprie regole interne. Pertanto, come già riportato nel chiarimento n. 27, si ribadisce che i requisiti minimi previsti dal punto 8.1 dell'Avviso devono essere posseduti anche dalle consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori.

QUESITO N. 34

Con riferimento all'allegato I/b da presentare in caso di partecipazione in R.T.I. si chiede:

- se è possibile firmare disgiuntamente tale documento visto che per motivi logistici e di tempo risulta difficile raccogliere prima della scadenza le firme autografe di tutti i legali rappresentanti delle imprese interessate.
All'interno della busta saranno presenti, pertanto, tre copie dello stesso documento (All. I/b) firmate ciascuna dal legale rappresentante dell'impresa interessata;
- in alternativa si chiede se è possibile inserire nella busta una chiavetta USB contenente il modello I/b firmato digitalmente da tutte le imprese costituenti il RTI.

CHIARIMENTO N. 34

Si conferma la possibilità di procedere con la firma disgiunta del documento mediante l'invio di tre distinte copie dell'Allegato I/b, una per ciascuna impresa partecipante al raggruppamento costituendo, ciascuna sottoscritta dal legale rappresentante.

QUESITO N. 35

Nel caso di partecipazione in ATI, i requisiti di cui al punto 8.1 lett.b1 e lett.b2 devono essere posseduti sia dalla mandante che dalla mandataria o è sufficiente che tali requisiti siano in possesso della Capogruppo?

CHIARIMENTO N. 35

Come già riportato nel chiarimento n. 28, in caso di RTI (anche costituendo), i requisiti di cui al punto 8.1, lett. b1) e b2), devono essere posseduti cumulativamente dagli operatori economici raggruppati. Si ribadisce, inoltre, che risulta sufficiente che i suddetti requisiti siano posseduti per intero dal soggetto mandatario capogruppo.

QUESITO N. 36

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, con la presente siamo a richiedere un chiarimento in merito al punto 10 – “Altra documentazione da allegare alla manifestazione di interesse”.

In particolare, si chiede di confermare se per “organigramma societario” debba intendersi l'organigramma aziendale.

CHIARIMENTO N. 36

Si conferma che per organigramma societario deve intendersi l'organigramma aziendale.

QUESITO N. 37

In riferimento all'art. 8.1 a.1 del disciplinare, premesso che non siamo in possesso della qualifica OG11 di VII livello, chiediamo se è possibile partecipare alla procedura in oggetto in ATI assieme a due società mandanti le quali posseggono rispettivamente la categoria SOA OG11 di V e VI livello, e che rispettivamente si suddivideranno l'esecuzione degli impianti elettrici e meccanici.

CHIARIMENTO N. 37

Come già riportato nel chiarimento n. 8, almeno una delle due mandanti deve essere in possesso, per l'intero, del requisito richiesto, che quindi non può derivare dalla somma delle SOA OG11 in possesso delle due mandanti. Si ribadisce, inoltre, che in alternativa al possesso, da parte di almeno una mandante, della categoria SOA OG11 classifica VII per l'intero, è ammessa la partecipazione dell'operatore economico ove le due mandanti siano in possesso l'una della categoria scorporabile OS28 classifica V per l'intero e l'altra della categoria scorporabile OS30 classifica VI per l'intero.